

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L.69/09 di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 23-mar-2017

Al 07-apr-2017

inviata contestualmente ai capi gruppo, al responsabile del servizio e uffici competenti

Prot. 1045 del 23-mar-2017

Data 23-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.^{ssa} Caterina Puggioni

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ *dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*

☒ *è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ragioni d'urgenza.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.^{ssa} Caterina Puggioni

N. 21 del registro delle deliberazioni data 17/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione delle misure organizzative di cui gli uffici devono attenersi al fine di garantire l'accesso civico (art.5, commi 1 e 2, D.Lgs.n°33/2013)

L'anno 2017 addì diciassette del mese di marzo

Alle ore 18:00, nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello risultano	PRESENTI/ASSENTI
Flore Antonio	Presente
Milia Antioco	Presente
Ghiaccio Antonio Pietro	Presente
Chessa Mariangela	Assente
Cappai Stefano	Presente
Totale presenti	4
Totale assenti	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.^{ssa} Caterina Puggioni

Il Dott. Antonio Flore nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comune di Scano di Montiferro		
Delibera Giunta Comunale	N. 21	Del 17/03/2017
Oggetto:	Approvazione delle misure organizzative di cui gli uffici devono attenersi al fine di garantire l'accesso civico (art.5, commi 1 e 2, D.Lgs.n°33/2013	

LA GIUNTA COMUNALE

➤ **PREMESSO:**

- **Che** in data 23/06/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»;
- **Che** il nuovo decreto modifica in parte la c.d. “*Legge Anticorruzione*” n. 190/2012 e la quasi totalità degli articoli e degli istituti del c.d. “*Decreto Trasparenza*” (D. Lgs. n. 33/2013), il cui titolo viene modificato in “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, in luogo dell’attuale “*Obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*”;
- **Che** è stato introdotto il nuovo Capo 1-bis al D. Lgs. n. 33/2013, dal titolo “*Diritto di accesso a dati e documenti*”: in particolare, l’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016 riscrive l’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 ed introduce un nuovo articolo, il 5-bis;

➤ **PERTANTO**, sono previste due tipologie di accesso civico, disciplinate dal citato D. Lgs. n. 33/2013, e precisamente:

- a) La prima è contenuta nell’art. 5, comma 1, ai sensi del quale «*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*». Si tratta del vigente istituto dell’accesso civico, relativo a dati, informazioni ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “*Amministrazione trasparente*” dei siti istituzionali degli enti pubblici che risultino non essere stati pubblicati. Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D. Lgs. n. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (che interviene in un momento patologico, ovvero quando la P.A. sia inottemperante al suddetto adempimento). Se ne deduce agilmente che l’accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati;
- b) La seconda, che costituisce una vera novità, è quella dettata dall’art. 5, comma 2, a norma del quale «*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*». L’accesso civico è, dunque, più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 poiché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della P.A. a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, mutuata dal *Freedom of Information Act* (FOIA) del sistema anglosassone, che consente ai cittadini di richiedere alle amministrazioni pubbliche anche dati e documenti che non soggetti all’obbligo di pubblicazione;
 - L’accesso può essere motivatamente rifiutato in caso di necessità di tutela “*di interessi giuridicamente rilevanti*” come previsto dall’art. 5-bis e, precisamente, per:
 1. Evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
 - a. difesa ed interessi militari;
 - b. sicurezza nazionale;

- c. sicurezza pubblica;
- d. politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
- e. indagini su reati;
- f. attività ispettive;
- g. relazioni internazionali;

2. Evitare un pregiudizio ad interessi privati:

- a. libertà e segretezza della corrispondenza;
 - b. protezione dei dati personali;
 - c. tutela degli interessi economici e commerciali delle persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d'autore, i segreti commerciali e la proprietà intellettuale;
- L'accesso è escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, ivi compresi quelli in cui l'accesso è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990;
 - L'art. 5-bis prevede, inoltre, la possibilità di limitare e/o differire l'accesso, demandando all'ANAC (*Autorità Nazionale Anticorruzione*) l'adozione di apposite Linee Guida. L'ANAC, con delibera n. 1309 del 28/12/2016, ha adottato le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle cause di esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013”*;

- **RILEVATO** che il D. Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dallo stesso decreto n. 33 ed oggetto di pubblicazione obbligatoria in *“Amministrazione Trasparente”* ed estende l'accesso civico ad ogni *“ulteriore”* dato e documento, anche non soggetto a pubblicazione obbligatoria;
- **PRESO ATTO** che secondo l'art. 46 del D. Lgs. 33/2013 *«il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»*;
- **RITENUTO**, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, di dovere adottare un atto organizzativo che disciplini le attività degli uffici, al fine di garantire ed assicurare l'esercizio dei diritti in materia di accesso;
- **DATO ATTO** che, in previsione di effettuare un monitoraggio sulle decisioni adottate in merito alle domande di accesso generalizzato, l'ANAC:
 - Raccomanda alle PP.AA. la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso mediante apposito registro (c.d. *“registro degli accessi”*);
 - Auspica la pubblicazione, da parte delle stesse PP.AA., del registro degli accessi sui siti propri istituzionali;
- **CONSIDERATO** che sulla base delle indicazioni contenute nella succitata deliberazione ANAC n. 1309/2016, il *“registro degli accessi”*:
 - Deve contenere l'elenco delle richieste, con indicazione dell'oggetto, della data e del relativo esito, recando la data della decisione;
 - Deve essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Accesso Civico”*, oscurandone i dati personali eventualmente presenti, ed aggiornato almeno ogni sei mesi;
- **STABILITO**, con la presente, di dare attuazione come segue alle indicazioni operative dell'ANAC sopra richiamate:
 1. istituendo il *“Registro comunale delle domande di accesso generalizzato”*;

2. assegnando la gestione dello stesso registro all'Ufficio Amministrativo;

- **VISTO** l'atto organizzativo predisposto dal Segretario Comunale, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicante le misure cui gli uffici si devono attenere al fine di garantire l'accesso civico, e ritenuto doverlo approvare;
- **ACQUISITO** in calce, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;
- **VISTI:**
 - L'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - Il vigente Statuto comunale;
 - Il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente:

1. **DI APPROVARE** le misure organizzative cui gli uffici devono attenersi al fine di garantire l'accesso civico, di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione;
2. **DI ISTITUIRE** il "*Registro delle domande di accesso generalizzato*", assegnandone la gestione all'Ufficio Amministrativo, specificando che tutti gli altri Uffici dell'Ente sono tenuti a collaborare con l'Ufficio Amministrativo, comunicando tempestivamente allo stesso:
 - Copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
 - I provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
3. **DI DARE ATTO** che il *Registro* di cui sopra:
 - È tenuto anche semplicemente mediante fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (ad es., *excel*, word, ecc.);
 - Reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali*".
5. **DI DICHIARARE** il presente atto, con successiva votazione favorevole, unanimemente espressa per alzata di mano, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma4, del D.lgs 267/00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ANTONIO FLORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.^{SSA} CATERINA PUGGIONI